

ALLEGATO 2

FAC SIMILE DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI CENTO E L'ASSOCIAZIONE XXX PER LA CONCESSIONE IN COMODATO GRATUITO DEI LOCALI DELLA EX-SCUOLA PRIMARIA DI RENAZZO E PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SOCIO-CULTURALI NELLA FRAZIONE DI RENAZZO DI CUI ALL'ART. 5, PRIMO COMMA LETT. D) E I) DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 E SS.MM.II.), PER LA DURATA DI ANNI 5

TRA

il Comune di Cento - C.F. n. 81000520387 - rappresentato dal Dirigente Settore II - SERVIZI, Dott. Mauro Zuntini, nato a Bologna, il 22/07/1962, C.F. ZNTMRA62L22A944C- che interviene nel presente atto in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Cento, con i poteri di cui all'art. 107 TUEL, in esecuzione a quanto disposto con Delibera di Giunta n. XXX del XXX immediatamente eseguibile e in forza della Determinazione dirigenziale n. XXX del XXX, esecutiva;

E

il/la Sig./ra XXX, nato/a a XXX il XXX, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione XXX (in seguito "Associazione"), con sede in XXX - C.F./P.I. XXX;

PREMESSO che:

- la Norma costituzionale (art. 118, comma 4) che prevede che "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";
- il Testo Unico sugli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), art. 3, comma 5) che prevede che "i Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il Consiglio di Stato sottolinea come non vi siano regole pre-confezionate da autorità munite di pubblici poteri, nel momento in cui alcuni soggetti, per lo più comunitari (famiglie, associazioni, ecc.) agiscono come cittadini "attraverso l'assunzione di compiti, la risoluzione di problemi pratici compresenti in una collettività, la gestione di attività coerenti allo sviluppo della comunità stessa" trattandosi di "manifestazioni originarie e non comprimibili di cittadinanza societaria";
- Il Codice del Terzo Settore (D.L.gs 3 luglio 2017, n. 117), art. 2, che riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo" e che "ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";



- il comma 1) dell'art. 56 del C.T.S. prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- L'art. 6 dello Statuto Comunale fa rientrare fra i compiti istituzionali del Comune la promozione e valorizzazione delle libere forme associative senza scopo di lucro fornendo, qualora se ne riconosca la necessità, anche un supporto logistico ed economico;

SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - Finalità

Scopo della presente convenzione è la promozione della cultura nei vari codici in cui essa si esprime quale strumento di sviluppo e integrazione sociale, di riscoperta e valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni, prefiggendosi quali suoi obiettivi l'incremento del sistema culturale, l'ampliamento della qualità dell'offerta e la diffusione della pluralità delle espressioni artistico-culturali; è altresì contemplata la promozione di attività a carattere sociale tese ad elevare la qualità della vita dei residenti e a promuovere in generale la salute ed il benessere psicofisico della comunità renazzese.

Oggetto della presente convenzione è lo svolgimento da parte della Associazione delle attività così come descritte nella proposta progettuale acquisita agli atti al PG con n. XXX, nonché delle proprie attività statutarie. Eventuali variazioni in corso d'opera della proposta progettuale saranno concordate tra le Parti.

Art. 3 - Durata

La durata della convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione sino al 31/12/2029.

L'Amministrazione si riserva, alla scadenza della presente convenzione, di disporne il rinnovo per altri 5 (cinque) anni a fronte di motivazioni legate al buon esito delle attività svolte, alle condizioni di Legge e secondo gli accordi che saranno convenuti tra le Parti.

L'eventuale rinnovo sarà disposto con atto espresso.

Art. 4 - Supporto del Comune di Cento

Quale sede delle attività oggetto della presente convenzione, nonché delle attività statutarie dell'Associazione per il periodo corrispondente alla durata della presente convenzione, il Comune di Cento assegna in comodato d'uso gratuito l'immobile "Ex-scuola primaria di



Renazzo", sito in Renazzo (FE), in via di Renazzo n. 40, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Cento al cod. Comune C 469 Foglio 39, Mappale 1 - Sub 1, di superficie lorda complessiva di mq 1.468, rappresentato a mezzo di coloritura nelle n. 2 planimetrie allegate (piano terra e primo piano), che della presente formano parte integrante e sostanziale.

l locali contrassegnati nelle allegate planimetrie con le lettere A-B-C-D-E-F-G sono stati individuati dall'Amministrazione comunale quali sede dei seggi elettorali n. 18-19-20-21-30 e delle Forze dell'Ordine, pertanto, chiunque avrà in uso l'edificio in parola o ne avrà disponibilità, dovrà, in occasione di consultazioni elettorali, mettere a disposizione detti spazi, sgombri da ogni materiale e attrezzatura, a partire dal lunedì della settimana di svolgimento delle elezioni fino al termine della settimana post voto.

Il valore locativo di riferimento, basato sulle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate è stimato in Euro 103.934,40 annui e sarà automaticamente rivalutato ogni anno in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT;

Il Comune di Cento si impegna a consegnare i locali assegnati dotati di impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianto di riscaldamento e dispositivi antincendio funzionanti.

Per valorizzare e sostenere le attività dell'Associazione il Comune di Cento si impegna, inoltre, a:

- garantire la più ampia promozione e partecipazione agli eventi e alle manifestazioni attraverso i propri canali comunicativi;
- affiancare, secondo le modalità concordate, l'associazione nell'attività di comunicazione e promozione;
- fornire attrezzatura e strumentazione in dotazione all'Ente utile alla realizzazione delle iniziative, previa regolare richiesta da inoltrare all'ufficio competente e previa disponibilità delle stesse. Il ritiro, la riconsegna e la gestione di eventuale strumentazione o attrezzatura concessa sarà a completo carico dell'Associazione assegnataria, secondo le modalità di volta in volta concordate con gli Uffici di competenza.

La concessione in comodato gratuito dell'immobile sopra descritto è appositamente regolamentata da sottoscrizione di specifico contratto di pari durata della presente convenzione.

La concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile descritto nella presente convenzione esaurisce gli oneri a carico dell'Amministrazione Comunale che, in relazione alle attività qui contemplate, non concederà quindi altri eventuali benefici che comportino una ulteriore spesa per l'Amministrazione Comunale.

In ogni caso il contributo dell'Amministrazione Comunale alla realizzazione del progetto convenzionato, quantificato sulla base del valore locativo dell'immobile concesso, non potrà essere superiore annualmente al disavanzo (differenza tra spese ed entrate) del piano economico presentato (vedasi punto a) del successivo art. 8).



I contributi comunali possono essere erogati solo a pareggio del bilancio del soggetto beneficiario ovvero in presenza di un limitato avanzo nel limite di € 2.000,00 che viene considerato buona gestione e che deve essere reimpiegato per il miglioramento dell'offerta delle attività oggetto della convenzione nell'anno successivo o per il miglioramento strumentale o gestionale dei locali assegnati;

Nel caso in cui il contributo del Comune comporti un avanzo per il soggetto beneficiario superiore a quanto previsto nel comma precedente, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente, intendendosi che in tale evenienza il soggetto beneficiario dovrà rimborsare al Comune di Cento la quota di valore locativo annuale eccedente rispetto al raggiungimento del pareggio di bilancio. Non possono in nessun caso essere coperte perdite anche se derivanti da esercizi precedenti.

Qualora l'avanzo risultante oltre il limite di buona gestione più sopra precisato sia pari o superiore al valore locativo annuale dell'immobile, l'intero importo corrispondente al valore locativo dovrà essere, entro 30 giorni dalla richiesta, rimborsato all'amministrazione comunale.

Per le iniziative a scopo benefico, il disavanzo è considerato al netto del ricavato devoluto al soggetto a favore del quale è stata realizzata l'iniziativa. La devoluzione del ricavato dovrà essere regolarmente documentata, con ricevuta attestante l'effettivo versamento.

Art. 5 - Oneri e obblighi a carico dell'Associazione

L'Associazione dovrà presentare ai Servizi Sociali - Sportello Sociale:

entro il 15 gennaio di ogni anno

- a) rendiconto economico comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite ed una relazione consuntiva dettagliata relativamente alle attività svolte sino al 31 dicembre dell'anno precedente, con indicazione del relativo numero di fruitori;
- b) descrizione dettagliata delle attività programmate nell'anno in corso e relazione economico-finanziaria delle spese ed entrate previste.

entro il 15 luglio di ogni anno

c) il sito internet o la pagina *Facebook* dove, ai sensi del D.L. 30 aprile 2019. n. 34, sono state pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura che l'associazione ha ricevuto da Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

In riferimento al suddetto punto c) si precisa che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) cd. "Decreto crescita", convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, i seguenti soggetti:

- le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- le associazioni di protezione ambientale rappresentative a livello nazionale individuate



ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

- le associazioni. Onlus e fondazioni:
- le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tali informazioni debbono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. A partire dal 1 gennaio 2020 il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'irrogazione, da parte dell'amministrazione che ha erogato il beneficio o dall'amministrazione vigilante o competente per materia, di una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti fino a un massimo di € 2.000, a cui si aggiunge la revoca integrale del beneficio nel caso in cui all'obbligo di pubblicazione non si adempia comunque nel termine di 90 giorni dalla contestazione.

Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e i titolari risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di sicurezza, SIAE, ENPALS, inquinamento acustico, licenze sanitarie e di quant'altro previsto e richiesto dalla normativa in vigore.

Il concorso dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle iniziative dovrà essere opportunamente evidenziato nella comunicazione generale riguardante le attività.

L'Associazione sarà tenuta alla restituzione dell'intero importo corrispondente al valore locativo dell'immobile sino a quel momento fruito in concessione nel caso siano accertate le seguenti condizioni:

- la mancata consegna della documentazione consuntiva delle attività svolte entro il 15 gennaio di ogni anno, quando l'omissione si protrae oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- la mancata realizzazione delle attività stabilite in convenzione o la realizzazione in forma sostanzialmente differente dall'ipotesi progettuale;

L'Associazione a fronte della concessione in comodato d'uso gratuito dell'immobile "Ex-Scuola primaria di Renazzo" sarà tenuta a farsi carico:

a proprie cura e spese degli interventi di manutenzione ordinaria e degli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile; ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;



- della fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al corretto utilizzo e gestione della struttura e della effettuazione delle operazioni di pulizia dei locali in modo da assicurare la costante idoneità degli stessi allo svolgimento delle attività sociali;
- della copertura degli oneri relativi ai consumi di luce, gas, acqua e Tari e/o altre forme di tributo e/o corrispettivo inerenti la gestione rifiuti, provvedendo alla volturazione delle utenze;

Le spese di manutenzione straordinaria sono poste a carico del Comune comodante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1808, comma 2 C.C. con l'obbligo di immediata informazione per queste spese. Saranno inoltre a cura del Comune le verifiche periodiche antincendio e quelle di messa a terra.

Per ogni miglioramento al bene non concordato dalle parti, il Comune non è tenuto ad alcun rimborso.

L'Associazione dovrà inoltre rispettare tutte le norme di sicurezza, di igiene, dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge vigenti, custodendo i locali assegnati con la diligenza del buon padre di famiglia a norma dell'art. 1804 del Codice Civile.

L'Associazione potrà concedere l'uso temporaneo di alcuni locali, oggetto della presente convenzione, ad altre associazioni od a privati, ma solo se ciò si colloca nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità statutarie e senza prevedere alcun corrispettivo, ma unicamente, ove occorra, un rimborso spese forfetario per i consumi delle utenze varie.

È espressamente vietato il rinnovo tacito e/o la cessione a terzi del contratto e/o il subentro nel contratto di comodato da parte di altri a qualsiasi titolo, compresa la locazione, sotto pena della restituzione immediata del bene oltre al risarcimento del danno.

Nell'ottica di offrire iniziative di qualità e quanto più possibile rispondenti ai bisogni della società contemporanea, l'Associazione si impegna inoltre ad attivare ampie collaborazioni, valorizzando le risorse umane già presenti sul territorio e mettendosi in relazione con altre realtà esterne affini per finalità e modalità operative, quali enti locali, associazioni Onlus, cooperative sociali, circuiti di promozione culturale, aziende culturali, scuole e centri di formazione di ogni ordine e grado, operatori economici privati, eventuali istituzioni bancarie.

L'Associazione si impegna a garantire la massima diffusione della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte per le finalità di cui all'art. 2 della presente convenzione.

Art. 6 - Responsabilità / Coperture assicurative

L'Associazione, con effetto dalla data di decorrenza della presente convenzione, si obbliga a stipulare con primario Assicuratore e a mantenere in vigore, per tutta la durata della presente convenzione, suoi rinnovi e proroghe, le seguenti coperture assicurative:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Cento) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto della



presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;

- B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta ed oggetto della convenzione e, comunque, di tutti coloro dei quali l'Associazione si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'Associazione l'iscrizione all'INAIL, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata;
- C) Idonea copertura assicurativa per il fabbricato in parola; tale garanzia dovrà essere prestata nella forma rischio locativo, al fine di mantenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità connessa all'uso ed alla gestione dei locali / spazi medesimi e dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa ed il Ricorso Terzi, comprendendo il costo di ricostruzione a nuovo determinato dal competente ufficio Patrimonio in € 2.643.840,00, compreso spese tecniche e oneri relativi, escluso solo il valore dell'area;

L'Associazione beneficiaria esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui alla presente convenzione, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune, ricevuti in consegna o comunque utilizzati per le attività, e a tal fine dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. L'operatività o meno delle polizze assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

L'Associazione dovrà produrre <u>entro 30 giorni</u> dalla sottoscrizione dell'accordo di convenzione la seguente documentazione:

- a) documentazione inerente le polizze assicurative di cui ai precedenti punti A), B), C);
- b) in caso di iniziativa o progetto presentato in forma associata, associazione temporanea di scopo (ATS) risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che stabilisca i termini del partenariato (con riferimento alle attività gestite da ciascun partner, alle quote di cofinanziamento a carico di ognuno, ai rapporti di natura finanziaria tra gli stessi, ecc.);
- c) indicazione della pagina web o Facebook dove verrà pubblicato il valore del contributo assegnato (valore locativo immobile), come indicato all'art. 5 del presente Avviso. Sarà cura del soggetto aggiudicatario informare tempestivamente di eventuali variazioni dei portali digitali comunicati quali ambiti per la pubblicazione del contributo.

La suddetta documentazione dovrà essere consegnata ai Servizi Sociali - Sportello Sociale del Comune di Cento.

L'Associazione esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che l'Associazione stessa dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.



La documentazione sopra indicata è da intendersi non esaustiva. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al Soggetto aggiudicatario, in considerazione della specifica natura giuridica, documentazione diversa o integrativa.

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza giustificato motivo, comporterà la decadenza della convenzione.

Art. 7 - Statuto e Atto Costitutivo dell'Associazione

Lo Statuto dell'Associazione, in cui sono fissati gli scopi e i principi reggenti la relativa attività, è interamente richiamato dal presente atto e, pertanto, ogni sua modificazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Art. 8 - Accertamenti e controlli sull'attività

Al Comune di Cento è riservata ampia facoltà di controllo sull'attività svolta dall'Associazione rispetto alle attività esercitate, anche con l'eventuale partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione stessa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

Art. 9 - Personale dell'Associazione e rapporti di lavoro

L'attività dei volontari che prenderanno parte alle iniziative o progetti non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal Soggetto beneficiario e ai singoli volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario (art. 17, comma 3 del Codice del Terzo settore).

Il personale che collabora con l'Associazione risponderà per fatti illeciti, e per effetto della presente convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i dipendenti stessi e l'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Cento non assume alcuna responsabilità per quanto attiene ai rapporti di lavoro fra la l'Associazione ed i suoi dipendenti o prestatori d'opera.

L'Associazione è responsabile dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e tutela dei lavoratori dipendenti e dei prestatori d'opera.

Art. 10 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.



Il Comune di Cento si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'Associazione a mezzo PEC, in caso di:

- scioglimento dell'Associazione o del raggruppamento di associazioni;
- omessa presentazione della documentazione richiesta;
- mancata rendicontazione annuale dell'Attività svolta e del Bilancio comprensivo delle spese sostenute e delle entrate percepite, quando l'omissione si protrae oltre 30 giorni dalla richiesta formale effettuata da parte dell'Amministrazione;
- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- mancata copertura assicurativa di cui all'art. 6;
- frode dimostrata dall'Associazione assegnataria in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dalle Associazioni assegnatarie o loro aventi causa, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti;
- grave violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cento (approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 14/12/2023 e s.m.i. e reperibile sul sito internet comunale sezione "Amministrazione Trasparente Disposizioni generali Atti generali").

L'Associazione potrà recedere anticipatamente dalla convenzione e dal conseguente utilizzo dei locali con un preavviso, comunicato con modalità che permetta la notifica dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 3 (tre) mesi prima della data in cui il recesso dovrà avere esecuzione; in tale evenienza l'Amministrazione non è tenuta ad alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o somma a qualsiasi altro titolo vantato.

Art. 11 - Restituzione

Al termine della scadenza della convenzione o alla data della revoca di cui al precedente articolo, i locali dovranno essere restituiti all'Amministrazione Comunale liberi da beni e persone ed integri, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Alla restituzione dei locali, il Comune si riserva il diritto di essere risarcito dei danni qualora il deterioramento riscontrato sia dovuto ad un uso non conforme a quanto pattuito nella presente convenzione, salvo che l'Associazione provi o che il bene sarebbe comunque perito o la sua conformità dell'uso.



Art. 12 - Controversie

Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, è competente il Foro di Ferrara.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il comune di Cento, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Cento, con sede in Via Marcello Provenzali 15, cap. 44042, Cento (FE).

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Comune di Cento ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida SpA (dpoteam@lepida.it)

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Cento può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l'Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell'Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Cento per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per i fini strettamente necessari alla stipula della presente convenzione.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopramenzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla presentazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.



10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di porre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
- 11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

Art. 14 - Norme finali e fiscali

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'Associazione sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il presente contratto é esente dall'imposta di bollo ai sensi art. 82 comma 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Allegati: n. 2 planimetrie locali immobili ex Scuola primaria di Renazzo (piano terra e primo piano)

Letto, approvato e sottoscritto.

Cento, XXX

Il Comune di Cento Il Dirigente Settore II SERVIZI Dott. Mauro Zuntini

L'Associazione XXX Il Legale Rappresentante Sig./ra XXX